



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 novembre 2020  
(OR. en)

12136/20  
ADD 1  
LIMITE  
PV CONS 26  
AGRI 368  
PECHE 336

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**  
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  
**(Agricoltura e pesca)**  
19 e 20 ottobre 2020

**SOMMARIO**

**Pagina**

**PESCA**

**Attività non legislative**

3. Regolamento che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca nel Mar Baltico..... 3

**AGRICOLTURA**

**Varie**

7. a) Dichiarazione comune di Croazia, Francia, Ungheria, Lettonia e Spagna sulla necessità di adottare misure supplementari nel settore delle carni bovine a seguito della crisi COVID-19..... 3

- ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio..... 4

\*\*\*

## SESSIONE DI LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2020

### PESCA

#### Attività non legislative

3. **Regolamento che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca**  11772/20  
**nel Mar Baltico** 10274/20 + ADD 1  
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43,  
paragrafo 3, del TFUE)  
*Accordo politico*

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul regolamento che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico, con l'astensione della Polonia. Data la necessità di un'adozione tempestiva, il Consiglio ha convenuto di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione di tale regolamento.

## SESSIONE DI MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020

### AGRICOLTURA

#### Varie

7. a) **Dichiarazione comune di Croazia, Francia, Ungheria, Lettonia e Spagna sulla necessità di adottare misure supplementari nel settore delle carni bovine a seguito della crisi COVID-19** 11786/20  
*Informazioni fornite dalla delegazione spagnola a nome delle delegazioni croata, francese, ungherese, lettone e spagnola*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Spagna in merito alla dichiarazione comune di Croazia, Francia, Ungheria, Lettonia e Spagna sulla necessità di adottare misure supplementari nel settore delle carni bovine a seguito della crisi COVID-19. Ha preso atto altresì delle osservazioni formulate da altre delegazioni e dalla Commissione.

---

Punto basato su una proposta della Commissione

---

**Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al doc. 11632/20**

**Punto 1 dell'elenco dei punti "A":**

**Decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo di pesca in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e le Isole Cook**

*Accordo di massima*

*Richiesta di approvazione del Parlamento europeo*

**Punto 2 dell'elenco dei punti "A":**

**Decisione del Consiglio riguardante la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di pesca in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e le Isole Cook**

*Adozione*

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

"Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Per quanto riguarda le decisioni relative alla firma e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook relativo alla proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) e mantiene quindi la propria proposta iniziale."